



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO PER L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO E RICERCA.

L'Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Sociali, di seguito denominata “Università di Foggia” o “Sede Amministrativa”, codice fiscale 94045260711, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali Prof.ssa Carmela Robustella, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 17/02/1975, domiciliata per la carica in Foggia, via Antonio Gramsci n. 89-91,

E

L'Ente parco nazionale del Gargano, codice fiscale 94031700712, partita IVA 03062280718 in persona del Direttore facente funzioni dott. Vincenzo Totaro nato a Monte Sant'Angelo prov. (FG) il 24/02/1970, domiciliato per la carica in Monte Sant'Angelo (FG), via S. Antonio Abate n. 121, Cap 71037,

VISTI

- la Legge 30 Novembre 1989 n. 398 "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- l'art. 18, comma 5 lettera f) della legge n. 240/2010 e s.m.i., L. n.35/2012;
- l'art. 14, co. 6-vicies ter, del DL 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- la convenzione tra Ente Parco Nazionale del Gargano e l'Università di Foggia, del 28/10/2020 Ns. Rep. n. 22/2020;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, n. 725/2024 prot. n. 27761 – III/12 del 21/05/2024, con il quale è stato espresso parere favorevole alla proposta dell'Ente Parco Nazionale del Gargano di finanziamento di n. 3 borse di studio e ricerca di durata biennale pari a un costo totale di euro 93.600,00;
- il Decreto Rettorale n. 1077/2024 del 03-06-2024 prot. n. 300054-III/12 di accettazione della proposta dell'Ente Parco Nazionale del Gargano di finanziamento di n. 3 borse di studio e ricerca di durata biennale pari ad un costo totale di euro 93.600,00;
- L'art. 1 della “Legge quadro sulle aree protette” (L. 6 dicembre 1991, n. 394), detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.
- I territori rientranti in aree naturali protette sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire varie finalità, tra cui: l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili.
- Nel rispetto delle finalità del parco, nell'ambito delle norme e strumenti vigenti, l'Ente parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività presenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, anche attraverso la promozione delle attività compatibili.
- Con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 è stata istituita la Riserva Naturale Marina Isole Tremiti.
- Ai sensi della Legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/91 - art. 19, comma 2) la gestione dell'Area Marina Protetta “Isole Tremiti” è affidata all'Ente Parco Nazionale del Gargano.
- Il D.I. 14/07/1989 istitutivo della Riserva naturale marina delle Isole Tremiti, all'art. 3, comma e) include, tra le finalità che persegue l'AMP “l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina e della tutela ambientale”.
- La Determinazione dirigenziale n. 269/2024 dell'Ente parco nazionale del Gargano, mediante la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione.
- Il Decreto n. 1667/2024 con cui il Rettore dell'Università di Foggia ha disposto: a) di autorizzare la sottoscrizione della presente Convenzione tra l'Università di Foggia e l'Ente parco nazionale del Gargano recante la disciplina dei rapporti tra le Parti per la gestione del finanziamento inerente alle tre borse di studio e ricerca di durata biennale pari ad un costo totale di euro 93.600,00; b) ha formalmente delegato il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali della medesima Università alla sottoscrizione della presente Convenzione.

CONSIDERATO CHE

- È interesse dell'Ente parco nazionale del Gargano finanziare n. 3 borse di studio e ricerca della durata biennale, su temi di interesse per la gestione dell'area del Parco nazionale del Gargano e dell'AMP “Isole Tremiti” e, in particolare, relativa

ai seguenti ambiti: agronomia ed estimo rurale (n. 2) e materie giuridico-ambientale e giuridico-tributario (N. 1), come appresso dettagliate.

- l'Università di Foggia e l'Ente parco nazionale del Gargano hanno concordato l'obiettivo di favorire e valorizzare i risultati della ricerca garantendo la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. L'Università di Foggia si impegna ad attivare e garantire il funzionamento di n. 3 borse di studio e ricerca della durata biennale in relativa ai seguenti ambiti: agronomia ed estimo rurale (n. 2) e materie giuridico-ambientale e giuridico-tributario (N. 1) e, più specificamente:
 - ambito tematico in **agronomia ed estimo rurale**: mappatura tramite GIS dei danni da fauna protetta periodo 2019/2024 ed individuazione delle aree a rischio elevato; quantificazione complessiva dei danni e classificazione degli stessi per classi di coltura e specie zootecniche; redazione proposta operativa per la mitigazione del fenomeno finalizzata alla riduzione del conflitto sociale tra operatori agro-zootecnici e fauna protetta;
 - ambito tematico in **agronomia ed estimo rurale**: mappatura tramite GIS degli interventi di utilizzazione e/o miglioramento forestale nell'area del Parco nazionale del Gargano per il periodo 2013/2022; classificazione e quantificazione degli stessi; analisi degli impatti degli interventi selvicolturali nell'area del Parco nazionale del Gargano sul fenomeno degli incendi boschivi e raffronto con le aree percorse dagli incendi; proposta operativa finalizzata a favorire la resilienza dei popolamenti forestali agli incendi boschivi e ai fenomeni relativi ai cambiamenti climatici;
 - ambito tematico in **materie giuridico-ambientale e giuridico-tributario**: analisi della disciplina giuridica delle aree protette e qualificazione del presupposto del contributo ambientale; il caso specifico dell'AMP "Isole Tremiti".
2. Per la durata delle borse di studio e ricerca, l'Ente parco si impegna a finanziare le tre borse di studio per un importo complessivo di 93.600,00 (novantremilaseicento/00).
3. Le parti garantiscono ai beneficiari, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di studio e di ricerca.
4. Le parti si impegnano ad assicurare strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei borsisti, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio bibliotecario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
5. Definito il percorso formativo, le parti si impegnano ad assicurare attività di studio e ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo.
6. L'Università si impegna ad assicurare un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
7. Inoltre, l'Università di Foggia, nella sua qualità di soggetto attuatore, seleziona i beneficiari delle borse sulla base delle disposizioni vigenti per l'Università di Foggia.
8. L'Ente parco potrà, previo specifico provvedimento, rendere disponibile il proprio personale per le fasi di selezione dei beneficiari nonché per il supporto alle varie attività.

ARTICOLO 2 SEDE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. La Sede amministrativa si impegna a curare gli aspetti amministrativi e gestionali relativi alle Borse di studio e ricerca, quali l'accreditamento e/o il suo rinnovo annuale, l'emissione del Bando di ammissione e le relative procedure, la riscossione degli eventuali contributi per l'accesso la gestione amministrativa, ivi compresa la corresponsione delle borse di studio, nonché ogni altro atto necessario per la buona e completa riuscita dell'iniziativa.
2. L'Università si impegna a trasmettere all'Ente parco: a) le relazioni intermedie inerente all'avanzamento delle attività, prima della chiusura dell'anno di riferimento; b) la Relazione finale a conclusione di ogni attività. Tali relazioni dovranno contenere la documentazione a carattere contabile e amministrativa relativa alle somme effettivamente spese, coerenti con la presente Convenzione.
3. La sede amministrativa gestisce inoltre i rapporti con il MIM ed è responsabile del trattamento dei dati relativi ai beneficiari e alle relative carriere.
4. Le modalità di ammissione sono determinate secondo la normativa nazionale e il Regolamento dell'Università di Foggia.

5. L'Università garantisce l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa stipulata, nonché il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione nei posti di lavoro.
6. Le attività previste afferiscono, ai fini scientifici e formativi, alla seguente struttura: Dipartimento di Scienze Sociali (DSS) dell'Università di Foggia.

ARTICOLO 3 RISORSE FINANZIARIE

1. L'Ente parco si impegna a finanziare n. 3 borse biennali per un totale di 93.600,00 (novantatremilaseicento/00) euro, il cui ammontare annuale corrisponde a 46.800,00 (quarantaseimilaottocento/00) euro, onnicomprensivo di ogni onere.
2. Il pagamento dell'importo complessivo dovrà essere versato, mediante accredito sul C/C bancario: Banca d'Italia - numero di conto: 0159057 - IBAN IT67D0526279748T20990001240, secondo le seguenti modalità:
 - a) 1^a tranche, in anticipo, nella misura del 50% dell'importo complessivamente previsto per ciascuna borsa, all'atto della formale istituzione della medesima da parte dell'Università, previa formale sottoscrizione della Convenzione tra l'Università e questo Ente parco;
 - b) 2^a tranche, in anticipo, nella misura del restante 50% dell'importo complessivamente previsto per ciascuna borsa, prima dell'avvio del secondo anno di attività, e, comunque, previa presentazione formale - e approvazione da parte di questo Ente parco - dei giustificativi di spesa e delle relazioni intermedie previsti nella Convenzione che si andrà a sottoscrivere.
3. Le borse di studio e ricerca hanno durata complessiva di due anni. Nel caso in cui la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il borsista vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato sarà scomputato dalla somma complessiva dovuta all'Università da parte dell'Ente parco.

ARTICOLO 4 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI BORSISTI

1. I beneficiari svolgono le attività di studio e ricerca nelle sedi convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel bando e secondo quanto stabilito nel successivo comma 3.
2. Il titolare della borsa è seguito, nello svolgimento della propria attività, dal responsabile scientifico già individuato nel Decr. Dirett. DISS n. 725/2024 e del tutor dell'Ente parco.
3. I titolari delle borse, anche in considerazione delle specificità delle borse medesime, saranno ospitati, in via prevalente, presso la sede dell'Ente parco nazionale del Gargano.

ARTICOLO 5 TESI FINALE

1. Il lavoro finale, redatto in italiano, è presentato, previa approvazione dell'Ente parco, presso l'Università sede amministrativa nelle forme previste dal suo regolamento e secondo le modalità ivi stabilite, nonché in altra sede indicata dall'Ente parco.

ARTICOLO 6 PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI DI RICERCA E PUBBLICAZIONI

1. La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione, salvo quanto previsto dai Regolamenti dell'Università, sarà riconosciuta a favore delle parti sottoscrittrici della presente Convenzione.
2. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal/la borsista che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta, oltre a indicare l'afferenza all'Università, dovranno citare il sostegno all'attività di studio e di ricerca da parte dell'Ente parco nazionale del Gargano.
3. Le Parti potranno utilizzare gli eventuali risultati delle attività realizzate dal/la assegnatario/a della borsa di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 7 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università garantisce che i borsisti siano coperti da polizza di assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività.
2. Le Parti confermano, altresì, la sussistenza della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL in relazione al proprio personale.
3. L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI BORSISTI

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.sm.ii., le Parti che ospitano il Borsista sono soggetti ai conseguenti obblighi di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il personale delle Parti e i Borsisti sono tenuti a rispettare le disposizioni di leggi vigenti, i propri regolamenti nonché le disposizioni fornite dai responsabili della struttura ospitante in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente) che i "dati personali", forniti anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei suddetti in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente gli obblighi e le attività svolte in qualità di titolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.
3. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate.

ARTICOLO 10

DURATA

1. La presente Convenzione ha la durata di due anni, a decorrere dall'avvio delle attività.

ARTICOLO 11

FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Foggia.

ARTICOLO 12

REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa, parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.
2. La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale a cura dell'Università Sede amministrativa.

ARTICOLO 13

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme legislative vigenti in materia e in particolare al Regolamento applicabile emanato dall'Università degli Studi di Foggia.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
PER IL RETTORE
(Prof.ssa Carmela Robustella)

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
IL DIRETTORE F.F.
(Dott. Vincenzo Totaro)
